

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 18/05/2021

### FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- in data 16.10.2014 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. \*\*\*058, estinto anticipatamente il 31.12.2018;
- a fronte dell'estinzione anticipata l'intermediario non ha provveduto a restituire tutte le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up-front* o *recurring*;
- inoltre, *"l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento"*;
- a seguito dell'estinzione anticipata, ha pertanto diritto al rimborso di tutti i costi e le commissioni secondo il criterio del *pro rata temporis*;

Dopo aver esposto infruttuoso reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di € 2.101,99 (inclusi i diritti di estinzione), oltre spese legali e interessi. Si precisa che parte ricorrente chiede il rimborso per tutti i costi secondo il criterio del *pro rata*; solo in via subordinata chiede l'applicazione del criterio "curva degli interessi" per i costi ritenuti *up front*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- in data 16.10.2014, il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. \*\*\*058, estinto anticipatamente il 31.12.2018, (alla scadenza della rata n. 48);
- in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 50,53 a titolo di ratei



non maturati;

- la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18 non può comportare il superamento della distinzione tra i costi ma sancisce il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente “*recurring*” e che la banca abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili;
- la Sentenza della Corte non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, non potendo le pronunce della Corte di Giustizia dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione e già “esauriti”;
- le commissioni di intermediazione hanno natura *upfront*; sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;
- le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto riferite ad attività tipicamente *upfront*, relative alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
- la richiesta di rimborso delle commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito, in quanto esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 50,53;
- con riferimento alle spese di istruttoria, si evidenzia che si tratta di attività di pre-analisi dell'esistenza dei requisiti minimi richiesti al cliente dalla normativa, che riveste natura *upfront*;
- quanto ai diritti di estinzione, la regolamentazione contrattuale richiama il disposto dell'art. 125-sexies comma 2, il quale stabilisce che in caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; evidenzia come l'attore non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti;
- la banca “*con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma [.....] di € 471,47, (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo*”;
- la richiesta di riconoscimento delle spese di assistenza tecnica per tale attività appare certamente infondata.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In via subordinata, di circoscrivere il rimborso ad € 471,47. In via ulteriormente subordinata, di decurtare quanto già rimborsato.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha



statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 48 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le clausole sono da qualificarsi come segue:

<b>Spese di istruttoria (lett. A)</b>	<b>Upfront</b>
<b>Commissioni di attivazione (lett. B)</b>	<b>Upfront</b>
<b>Commissioni di gestione (lett. C)</b>	<b>Recurring</b>
<b>Commissioni di intermediazione (lett. F)</b>	<b>Upfront</b>

Si precisa, in relazione alle commissioni di gestione, che parte resistente non produce il piano di ammortamento richiamato nel criterio di rimborso contrattuale. Ed è per questo motivo che si deve applicare il criterio del pro rata temporis.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 19.225,76	Tasso di interesse annuale	5,85%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	212,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,90%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	38,90%	175,04		175,04
Commissioni di attivazione (B)				890,00	Upfront	38,90%	346,19		346,19
Commissioni di gestione (C)				120,00	Recurring	60,00%	72,00	50,53	21,47
Costi di intermediazione (F)				1.908,00	Upfront	38,90%	742,17		742,17
<b>Totale</b>									<b>1.284,87</b>

L'importo calcolato a titolo di oneri non maturati da rimborsare non corrisponde a quello chiesto dal cliente, il quale considera tutte le voci da rimborsare secondo il criterio *pro rata temporis* e domanda anche il rimborso della penale di estinzione.

Il cliente, come detto, formula l'ulteriore domanda di rimborso delle commissioni di estinzione addebitate in occasione del conteggio estintivo per la somma di € 131,48. Nel reclamo, a sostegno di tale domanda si argomenta che l'intermediario non avrebbe prodotto alcun dettaglio dei costi sostenuti a giustificazione dell'applicazione della penale.

Con riferimento a tale richiesta, si osserva che l'importo addebitato risulta pari alla soglia dell'1% del debito residuo netto (€ 13.148,00) indicata nel conteggio estintivo e calcolato al lordo degli oneri da rimborsare.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si evidenzia che l'addebito è pari all'1% del debito residuo al momento dell'estinzione e, pertanto, conforme alla normativa in quanto la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno. Anche ove si sottraesse al capitale rimborsato anticipatamente gli oneri ricalcolati, il debito residuo sarebbe comunque superiore a € 10.000,00.

Si osserva, infine, che il cliente non ha presentato documentazione volta a dimostrare che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione (sul punto di veda Coll. Coord. 5909/20).

Con riferimento alla commissione applicata, si osserva pertanto che: è espressamente prevista nel contratto (*cf. punto 4 del Secci*); la vita residua del contratto è superiore a un anno; la commissione applicata risulta pari all'1% del capitale iniziale detratte quote scadute e interessi; non sussistono cause di esclusione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art. 125 *sexies*.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.285,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA